

REGIONE PIEMONTE BU6 09/02/2017

Unione del Fossanese - Fossano (Cuneo)

STATUTO UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE

Allegato



Unione del Fossanese

Genola, Sant'Albano Stura, Trinità, Salmour

UNIONE COMUNI DEL FOSSANESE

STATUTO

Approvato con Atto Costitutivo del 06/02/2004

Modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 27 giugno 2006

Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16 luglio 2012

Modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 23 maggio 2013

Modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016

Titolo I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. L'Unione dei Comuni del Fossanese nel prosieguo denominata "Unione" è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, di qui in avanti indicato come T.U. EE.LL., per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e di servizi e attività istituzionali in genere, quali individuati nel presente Statuto (1).
2. L'Unione è Ente Locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente Statuto.
3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012.

Art. 2

Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita funzioni, servizi e attività istituzionali in genere in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse (1).
2. (abrogato) (2)
- 2 bis L'Unione svolge per i Comuni aderenti le funzioni elencate nel prospetto "Allegato A – Comuni aderenti e Funzioni trasferite" (3).
3. (abrogato) (2)
4. (abrogato) (2)
5. (abrogato) (2)
6. (abrogato) (2)
7. Alcune funzioni possono essere esercitate in convenzione a favore di Comuni non facenti parte dell'Unione e con altre Unioni. (4)
8. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli Enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed estensione dei servizi resi alla popolazione. (4)

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012.

(2) Comma abrogato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012.

(2) Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012.

(3) Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016.

(4) Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016.

Art. 2 bis

Modalità di conferimento delle competenze all'Unione (1)

1. I Comuni per i quali la gestione in forma associata di determinate funzioni, servizi o attività istituzionali è prevista quale obbligo di legge, dovranno esercitare tali funzioni, servizi o attività istituzionali mediante attribuzione all'Unione del Fossanese, o mediante convenzione, tranne le eccezioni ammesse dalla legge.
2. Il conferimento delle funzioni, dei servizi e delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto viene effettuato con deliberazione da adottarsi dai Consigli dei Comuni interessati al conferimento, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione. Il conferimento ha efficacia solo per i Comuni che lo hanno deliberato. (2)
3. Il conferimento delle funzioni, servizi ed attività di cui all'art. 2 si perfeziona con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una deliberazione di modifica statutaria (2).

4. Il conferimento viene disciplinato da specifici atti, anche di attuazione (es. convenzioni, protocolli d'intesa, etc.) la cui approvazione può essere delegata agli organi esecutivi, che prevedono:
 - I. gli standard erogativi programmati;
 - II. i conferimenti organizzativi e gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - III. le modalità di calcolo degli oneri economici e finanziari connessi;
 - IV. le modalità di revoca delle funzioni, servizi e attività conferiti.
5. La revoca all'Unione di funzioni, di servizi e di attività istituzionali già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono eventualmente a regolare gli eventuali profili successivi, a integrazione di quanto previsto negli atti organizzatori disciplinanti lo svolgimento della competenza conferita. Il Consiglio dell'Unione prende atto della revoca e procede alla relativa modifica statutaria. (2)
6. Nel caso di conferimento di funzioni, servizi o attività da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio, funzione o attività trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile della competenza. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno effettuato il conferimento.
7. L'attribuzione del servizio di polizia municipale comporta la costituzione di un Corpo unificato di Polizia Locale attraverso il quale svolgere tutte le funzioni di istituto. Il Consiglio delibera la costituzione del Corpo Unificato di Polizia Locale e la Giunta ne disciplina l'ordinamento attraverso uno o più regolamenti di organizzazione.
8. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
9. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
10. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;
 - d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'Ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni;
 - e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
 - f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle Autonomie locali.

(1) Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012.

(2) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4

Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tributi, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltrechè con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente.
5. Le modalità ed i tempi dei trasferimenti di cui al comma 4 sono dettati dai regolamenti organizzatori ovvero dagli atti di conferimento e di attuazione e sono disposti sulla base di idonea certificazione del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione. (1)
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012.

Art. 5

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede legale nel Comune di Fossano - Palazzo Tesoro - Via Garibaldi n. 90, e sedi operative presso gli uffici dei Comuni associati. La variazione dell'indirizzo della sede è attuata con deliberazione del Consiglio e non costituisce modifica statutaria. (1)
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono nelle sedi operative. (1)
3. (2)
4. (2)

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016.

(2) Comma abrogato con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione del Fossanese e con lo stemma approvato con deliberazione del Consiglio con la medesima maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonchè in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 7

Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con le procedure e la maggioranza previste dall'art. 32, comma 2, T.U. EE.LL. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 D. Lgs. 267/2000. (1)
2. L'ammissione ha effetto, dal 1° giugno o dal 1° Gennaio dell'anno successivo al fine di consentire la piena operatività conseguente l'intervenuta modifica statutaria. La decorrenza dell'adesione è indicata nella deliberazione consiliare con la quale l'Unione ammette il nuovo Ente ed è, dallo stesso, accettata. La Giunta dell'Unione potrà definire gli aspetti, anche di natura finanziaria, che la nuova adesione comporta. L'elenco dei Comuni aderenti è contenuto nel prospetto "Allegato A – Comuni aderenti e Funzioni trasferite". (1)
3. E' data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'Ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 6.

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016.

Art. 8

Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti abbia, e con le procedure e la maggioranza previste dall'art. 32, comma 2, T.U. EE.LL., deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 13.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. In tale circostanza il Consiglio dell'Unione nomina il liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente. Se il Consiglio non procede alla nomina del liquidatore, tali funzioni sono assunte dal Presidente. (1)
4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.U. EE.LL., quando il Consiglio non sia più ricostituito.
5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, al netto dei contingenti di personale che sono stati definiti con gli atti di conferimento e di attuazione. (2)
6. In difetto di accordo provvede il liquidatore anche per quanto riguarda gli automezzi, le attrezzature ed ogni altro bene. (3)
7. Il periodo minimo di durata dell'Unione alla sua costituzione, previsto dalla normativa al tempo vigente, è inalterabile. (3)
8. Lo scioglimento dell'Unione non può essere deliberato oltre il 30 giugno di ogni esercizio finanziario o nell'anno precedente all'elezione comunale della maggioranza dei Comuni aderenti. (3)

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016

(2) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012

(2) Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016

Art. 9

Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato e con le procedure e la maggioranza previste per le modifiche statutarie. (1)
2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell'Unione, che procede ad approvare la relativa deliberazione di modifica statutaria. Il recesso è efficace dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione. (1)
3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi, fatta eccezione per quegli oneri la cui assunzione sia causa del recesso.
4. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi
6. In caso di documentato stato di necessità del Comune recedente o di imposizione legislativa i termini di cui al precedente comma 2 possono essere ridotti con deliberazione del Consiglio dell'Unione da adottare con la medesima maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati prevista dal precedente art. 7 comma 1. Nel medesimo atto il Consiglio regola i rapporti finanziari inerenti l'esercizio in corso. (2)

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016

(2) Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012

Art. 10

Attività regolamentare

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il Regolamento di contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle

more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

Art. 11

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta.

Capo I - IL CONSIGLIO

Art. 12

Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti del Consiglio, della Giunta ed al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Agli stessi Amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III, Capo IV, del T.U. EE.LL.

Art. 13

Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali.
2. Il Consiglio è composto dal Sindaco; due consiglieri di maggioranza ed un consigliere di minoranza di ogni comune.
3. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i rappresentanti a cui ha diritto tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.
4. L'elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni della data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo Ente.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato presso il Comune che li ha nominati, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune stesso.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14

Consiglieri

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla Legge per i Consiglieri Comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.
5. I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dall'art. 38, c. 8, T.U. EE.LL.

Art. 15

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Il Consiglio adotta il Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.
3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli Comunali.
2. Delibera, inoltre, il trasferimento di nuovi servizi, recependo le deliberazioni di cui all'art. 2, comma 2.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
4. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto.
5. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso.
6. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza di tutti i membri del Consiglio.
8. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, ovvero entro trenta giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
9. Le sedute di cui al comma 5 sono presiedute dal Sindaco del Comune più popoloso. (1)

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012

Art. 17

Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purchè corredate da proposte di deliberazione.
3. Il Regolamento disciplina i quorum strutturale e funzionale ed ogni altra modalità per la convocazione e la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 18

Elezioni e cessazione

1. Presidente dell'Unione è uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente.

Art. 19

Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
 - c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei Programmi dell'Ente;
 - d) nomina, sentita la Giunta, il Segretario e dell'Unione e lo revoca secondo il disposto dell'art. 100 T.U. EE.LL.;
 - e) nomina, sentita la Giunta, il Direttore Generale e lo revoca secondo il disposto dell'art. 108 T.U. EE.LL.;
 - f) affida gli incarichi ad alto contenuto fiduciario per consulenze esterne, ivi compresa l'assistenza legale, sentita la Giunta e nell'osservanza di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 - g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
 - i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ad un componente della Giunta il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
 - j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali, del Segretario e del Direttore Generale.

Art. 20

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il Sindaco componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente Sindaco della Giunta più giovane.

Capo III - LA GIUNTA

Art. 21

Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti, ovvero, fermo restando il generale potere di sostituzione del Vicesindaco, dall'Assessore comunale o dal Consigliere comunale da questi ultimi delegato. (1)
2. La composizione può essere integrata da Assessori Aggiunti designati dai Sindaci e nominati dal Presidente, salvo in ogni caso il limite massimo complessivo di componenti, ex art. 47, comma 1, T.U. EE.LL., oltre al Presidente.
3. Gli Assessori Aggiunti sono scelti tra gli Assessori comunali dei Comuni aderenti e sono componenti a pieno titolo dal momento della nomina. (2)
4. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'Ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, ovvero, ma relativamente ai soli Assessori Aggiunti, quando intervenga la revoca della nomina da parte del Presidente e, in ogni caso, al venir meno della carica di Assessore Comunale e del Sindaco designante; il venir meno della carica di sindaco caduca automaticamente anche l'eventuale delega. (2)
6. Ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Unione qualora la popolazione dell'Unione sia superiore ai 15.000 abitanti. (3)
7. Per gli Assessori che non intervengono per n. 3 sedute consecutive della giunta, senza giustificato motivo, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di revoca della nomina. (3)

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012 e successivamente con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016.

(2) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016

(3) Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2016

Art. 22

Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto;
 - b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentare al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di Servizio;
 - c) ad adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei CCNL ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai Servizi;
 - d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
 - e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti ad altri soggetti.

Art. 23

Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla Legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I - LA GESTIONE DELL' UNIONE

Art. 24

Principi e criteri di gestione

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario, dal Direttore Generale e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La tecnostruttura indicata al comma 2 esercita, ai sensi della Legge, dello Statuto e del Regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25

Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, riservando l'assoluta priorità a quelli dei Comuni dell'Unione e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. I Regolamenti disciplinano l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa quali l'organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati, e l'analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture.
4. L'Unione può assumere personale a tempo indeterminato, in oltre a quello trasferito da ogni singolo Comune, a condizione che il relativo onere non costituisca impegno finanziario ulteriore per i Comuni aderenti, nel qual caso l'Unione potrà procedere soltanto dopo aver acquisito la formale adesione di ciascuno dei Comuni, portata in sede di Giunta da ogni Sindaco con l'assenso all'ulteriore spesa già quantificata secondo i criteri di cui all'art. 4. (1)

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012

Capo II - IL SEGRETARIO, IL DIRETTORE GENERALE ED I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 26

Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente ed è scelto tra i Segretari Comunali in servizio presso i Comuni aderenti con incarico a tempo determinato di durata prevista dal provvedimento di nomina, e comunque non superiore alla durata del mandato del Presidente. (1)
2. Nel provvedimento di nomina viene stabilito il compenso.
3. Il Segretario assolve a tutte le funzioni attribuite ai segretari comunali e provinciali dal T.U. EE.LL. ovvero conferitegli dal Presidente.
4. Il Segretario sovrintende all'attività dei responsabili dei servizi.
5. Il Sindaco del comune più popoloso nomina il segretario per la fase costituente che rimane, comunque, in carica sino alla nomina di cui al comma 1.

6. Il Presidente può nominare tra i funzionari dell'Unione un Vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento ove il regolamento degli Uffici e dei Servizi e la dotazione organica non prevedano altrimenti.

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012

Art. 27

Il Direttore Generale

1. Il Presidente può nominare il Direttore Generale, scegliendo tra i soggetti, anche in quiescenza, in possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali della P.A., in servizio preferibilmente in almeno uno dei Comuni aderenti, con contratto a tempo determinato di durata non superiore al mandato del Presidente stesso.
2. Nel provvedimento di nomina viene stabilito il compenso.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a) T.U. EE.LL., nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 dello stesso T.U. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario dell'Unione
4. La nomina è compatibile con altro impiego, anche pubblico

Art. 28

Comitato di Direzione

1. I Segretari dei Comuni aderenti all'Unione sono riuniti in Comitato di Direzione per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi, degli organi di controllo interno e del Segretario-Direttore, in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'ente.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i componenti della Giunta ed i Responsabili di Servizio dell'Unione.

Art. 29

I Responsabili di Servizio

1. I Responsabili dei Servizi, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
2. Ai Responsabili dei Servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I Responsabili preposti ai singoli Servizi dell'Ente rispondono - anche mediante l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 T.U. EE.LL. - tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
4. I responsabili di servizio sono nominati dal Presidente, sentita la Giunta e il Direttore Generale, se nominato, secondo quanto previsto dalla legge e precisato nel Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 30

Conferenza dei Servizi

1. I Responsabili di Servizio sono riuniti in conferenza per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'Ente.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Presidente ed i componenti della Giunta.
3. Il funzionamento e le competenze della Conferenza sono stabiliti dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 31

Incarichi di Responsabilità e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, su proposta del Direttore Generale, se nominato, può prevedere la copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, ferma restando l'applicazione dell'art. 19, lett. f).

Capo III - I SERVIZI

Art. 32

Gestione dei Servizi

1. L'Unione gestisce i Servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei Servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 33

Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri Enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto delle gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali, ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV - IL CONTROLLO INTERNO

Art. 34

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economia della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
 - b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario contabile;
 - c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
 - d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 35

Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.
2. L'organo è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli Enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
3. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di Servizio dell'Ente, che ha l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia Ente; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.
5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 36

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il Responsabile dei Servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni della spesa e degli accertamenti di entrata.
2. L'Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 37

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di tre esperti, nominati dalla Giunta la quale ne stabilisce contestualmente anche il compenso, che si avvale della collaborazione dei Responsabili di Servizio e della struttura operativa dei Servizi finanziari.
3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 38

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili di Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dalla Giunta la quale ne stabilisce contestualmente altresì il compenso, annualmente verifica, anche sulla base del Controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.
3. Ai componenti del nucleo, scelti preferibilmente tra i Segretari dei Comuni aderenti, viene di norma affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) conoscenza dell'attività del valutato;
 - b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei Responsabili di Servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 39

Esecutività e controllo delle determinazioni

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio finanziario e sono soggette all'obbligo della comunicazione alla Giunta.

Titolo IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 40

Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa e adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 41

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di Programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri Enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all'accordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35 del T.U. EE.LL.

Titolo V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - LA PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' DELL' UNIONE

Art. 42

Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 43

Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 44

Proposte di atti deliberativi

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presiedente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
4. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Capo II - ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 45

Accesso

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il Regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Regolamento.
6. Il Regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 46

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri Enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo, nei limiti espressi dall'art.44.
4. E' fatta salva la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo i limiti di legge.

Titolo VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 47

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con le procedure di cui all'art. 6 del T.U.E.L. Lo statuto modificato è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio informatico dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. (1)
4. Le modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'albo pretorio informatico dell'ente dello statuto modificato. E' comunque fatto salvo il termine iniziale di ammissione di un nuovo Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Statuto. (1)
5. Lo Statuto modificato viene inviato ai Comuni aderenti per la presa d'atto da parte dei rispettivi Consigli. (1)

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012

Art. 48

Regolamenti

1. L'Unione emana Regolamenti:
 - a) nelle materie ad essa demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati del T.U. EE.LL. e del principio di sussidiarietà.
3. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 49

Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Il mero recepimento da parte dello Statuto di variazioni legislative non è soggetto alle procedure ed alle maggioranze richieste dall'art.32 comma 2 del T.U..
3. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione.



Unione del Fossanese

Genola, Salmour, Sant'Albano Stura, Trinità

PROSPETTO
COMUNI ADERENTI (art. 2, c. 2 bis statuto)
E FUNZIONI TRASFERITE (art. 7, c. 2 statuto)

(aggiornato al 18.04.2016)

Comuni aderenti

- Genola;
- S. Albano Stura;
- Trinità;
- Salmour

Funzioni trasferite

		Genola	Trinità	S. Albano Stura	Salmour	NOTE
FUNZIONI OBBLIGATORIE						
FUNZIONI	Polizia Locale	X	X	X	X	Funzione obbligatoria (let. i)
	Polizia amministrativa	X	X	X	X	Funzione obbligatoria (let. i)
	Centrale Unica di Committenza	X	X	X	X	
	Statistica	X	X	X	X	Funzione obbligatoria (let. l bis)
	Protezione civile	X	X	X	X	Funzione obbligatoria (let. e)
	Servizio elaborazione dati	X	X	X	X	
	Biblioteca	X	X	X	X	
	Sviluppo del territorio	X	X	X	X	
	Catasto	X	X	X	X	Funzione obbligatoria (let. c)
	Riscossione tributi relativi alla organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani	X	X	X	X	Funzione obbligatoria (let. f). La parte relativa al servizio raccolta, avvio e smaltimento e recupero rifiuti urbani è gestita con consorzio (art. 31 TUEL), obbligatorio ai sensi dell'art. 4 L.R. 24/2002
FUNZIONI NON OBBLIGATORIE						
	Formazione del personale	X	X	X	X	
	Popolazione canina e randagismo	X	X	X	X	